

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1989

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIGNORELLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(BALZAMO)

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima

Presentato il 9 settembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Il disegno di legge risponde all'esigenza di realizzare, in materia di pesca marittima, una azione politica programmatica di ampio respiro, da tempo invocata da tutti gli operatori pubblici e privati interessati. Se si vuole, giustamente, che la pesca marittima diventi una valida componente della politica alimentare del paese, è necessario ed improcrastinabile realizzare un piano di interventi, in sostituzione delle leggi esi-

stenti i cui fondi sono esauriti, che porti ad una impostazione organica dell'azione politica ed amministrativa.

Per la prima volta nella storia della pesca italiana il disegno di legge in esame abbraccia tutte le attività del settore, dalla pesca ed allevamento (produzione) alla conservazione e trasformazione, fino alla commercializzazione del prodotto, sulla base di una preventiva ed indispensabile ricerca scientifica e tecnologica. Ricer-

ca scientifica, cattura, conservazione, trasformazione e commercializzazione sono viste come fasi integrate, strettamente connesse ed interdipendenti, di un unico processo produttivo e commerciale. Con tale impostazione la pesca marittima potrà dare un apporto notevole all'economia italiana in termini di occupazione e di incremento del valore aggiunto.

Gli interventi finanziari previsti (credito agevolato, contributi a fondo perduto, premi per la demolizione del naviglio vetusto, ecc.) diventano quindi strumenti di una politica pluriennale con obiettivi prefissati, commisurati non soltanto alle necessità del settore, ma soprattutto alla conservazione ed alla gestione razionale delle risorse biologiche del mare.

Lo schema di disegno di legge ha ottenuto l'unanime parere favorevole della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, nella quale sono rappresentate tutte le categorie del settore (pescatori, cooperative, armatori, Istituti scientifici, Fondo mondiale per la natura, eccetera).

Gli obiettivi e le iniziative previsti nel provvedimento di legge tengono conto della politica adottata in materia di pesca marittima dalla Comunità economica europea.

2. — L'obiettivo principale del programma sarà la gestione delle risorse biologiche del mare, quale presupposto indispensabile per un sano ed equilibrato sviluppo della pesca marittima e delle attività connesse. L'esigenza della gestione delle risorse nasce dalla constatazione, da tempo posta in rilievo dalle analisi scientifiche nazionali ed internazionali, che la pesca marittima non può svolgersi come semplice attività di cattura, ma deve necessariamente trasformarsi in attività di prelievo regolata in modo da mantenere nel tempo la produttività delle zone di pesca.

L'obiettivo potrà essere raggiunto attraverso azioni programmate di conservazione e di sfruttamento ottimale delle risorse biologiche esistenti nei mari italiani, il che significa che l'attività di prelievo dovrà essere commisurata alla po-

tenzialità effettiva delle risorse stesse, senza causarne nel tempo la estinzione o la riduzione al di sotto del livello necessario per un'attività di pesca economicamente valida. Di conseguenza sarà necessaria una valutazione scientifica dello stato delle risorse, della loro dinamica e delle possibilità di sfruttamento, con la conseguente adozione di misure idonee ad assicurare l'equilibrio tra la quantità di prodotto pescato in un determinato periodo e le disponibilità di risorse esistenti.

Il passaggio dall'attività di semplice cattura ad un'attività regolata sulla base delle informazioni ed analisi scientifiche e tecniche comporta la valorizzazione delle specie presenti in quantità massive nei mari italiani (pesce azzurro) e l'incremento produttivo di specie poco sfruttate. L'obiettivo potrà essere raggiunto attraverso una informazione ed una distribuzione adeguate, che convincano il consumatore ad utilizzare maggiormente quello che il mare può dare e non quello che le abitudini, il tenore di vita e le disponibilità finanziarie possono far desiderare.

Altro obiettivo, strettamente connesso a quelli precedentemente enunciati, è l'ammodernamento, lo sviluppo e la razionalizzazione delle strutture a terra e della rete di distribuzione dei prodotti ittici, allo scopo di eliminare una notevole strozzatura che oggi impedisce lo sviluppo e la valorizzazione dei prodotti abbondanti nei mari italiani. Si tratta in particolare degli impianti di conservazione, di lavorazione e trasformazione dei prodotti, dei mercati ittici, dei mezzi di trasporto idonei, ecc.

In altri termini, rafforzando le strutture necessarie per l'aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici, si ottengono benefici occupazionali e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescatori.

Conseguenziale effetto derivante dal raggiungimento degli obiettivi delineati è il miglioramento o pareggio della bilancia commerciale del settore, che, com'è noto, comporta attualmente un esborso annuale di valuta di circa 300 miliardi.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. — Lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura in acque marine, costituisce lo strumento principale ed essenziale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal disegno di legge, dato che presupposto della gestione razionale delle risorse biologiche è proprio la ricerca scientifica finalizzata a precisi obiettivi. L'intervento in tale settore diventa quindi il cardine della azione programmatica.

Partendo, peraltro, dalla constatazione che le strutture di ricerca e gli addetti sono inadeguati alle necessità della pesca marittima italiana, il disegno di legge prevede la costituzione, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, dello Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. La soluzione prescelta cerca di conciliare l'esigenza di avere un organismo agile e flessibile, che risponda in modo dinamico e tempestivo alle esigenze del settore, con l'altra di coinvolgere la ricerca in modo concreto e operativo nella tutela degli interessi pubblici collegati all'attività della pesca marittima. Non è più ammissibile ignorare che le strutture esistenti sono carenti, sia come quantità e qualità, sia come numero di addetti a tempo pieno. In altri termini non si può continuare a dire che l'azione programmatica, amministrativa e di gestione delle risorse deve avere come base i risultati della ricerca scientifica e tecnologica, senza provvedere nel contempo alle strutture destinate ad effettuare tale ricerca in via permanente e non in maniera isolata, od episodica.

Il coordinamento tra le strutture di ricerca pubbliche e private è assicurato dall'apposito Comitato previsto dal disegno di legge.

4. — La conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche, quali necessarie conseguenze della gestione razionale, hanno il loro concreto strumento nella regolazione dello « sforzo di pesca » in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare. Per dare concreta attuazione alle iniziative necessa-

rie per il raggiungimento di tale obiettivo, il disegno di legge prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima si costituisca, opportunamente integrata, in « Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare », il quale assume anche le funzioni di organo di elaborazione, verifica e controllo del piano programmatico. Sul punto vi è la piena adesione delle categorie interessate e dei rappresentanti degli istituti scientifici.

L'Italia fin dal 1976 ha proposto al Consiglio generale della pesca nel Mediterraneo della FAO l'istituzione di tale organismo in ciascun Paese, in correlazione al parallelo organismo internazionale istituito dal Consiglio predetto.

I compiti del Comitato derivano dalla constatazione che, ai fini della conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare, non basta stabilire in via definitiva norme di comportamento dei pescatori, divieti, limiti di zone o di tempo, misura delle maglie delle reti, caratteristiche degli attrezzi, ecc. ma occorre la adozione di una strategia flessibile, attuata attraverso una procedura che coinvolga contemporaneamente i pescatori, i ricercatori, l'amministrazione, le cooperative, gli armatori e le altre forze sociali interessate. Strategia che si può sintetizzare nei seguenti punti, corrispondenti ai compiti del Comitato nazionale per la conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare: a) valutazione dello stato delle risorse esistenti, della loro dinamica e delle loro possibilità di sfruttamento; b) controllo dello « sforzo di pesca » attraverso misure idonee ad ottenere un equilibrio dinamico tra il numero dei mezzi di cattura (potenza totale di prelievo) e potenzialità degli *stocks* che si vogliono sfruttare; c) adozione di misure necessarie a controllare il livello di sfruttamento delle risorse (numero delle navi, quote di cattura, larghezza delle maglie, tempi di pesca, creazione di zone di ripopolamento ecc.); d) stimolo alle iniziative volte allo sfruttamento delle risorse abbondanti o poco utilizzate; e) adozione delle misure necessarie a ridurre i costi di produzione,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mediante una verifica tecnologica dei sistemi di pesca.

5. — La ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione in funzione delle reali possibilità di impiego nelle acque italiane, nel mare libero od in acque estere, costituisce un altro mezzo per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel disegno di legge. La costruzione delle navi è subordinata alla demolizione di naviglio vetusto e al rispetto della regolazione dello « sforzo di pesca » ritenuto compatibile con la capacità produttiva delle zone di pesca. Sarà privilegiata la costruzione di navi aventi le caratteristiche indicate nel programma, allo scopo di evitare, per quanto possibile, iniziative avventate; la costruzione delle navi è agevolata soltanto con la concessione di mutuo a tasso preferenziale, con la esclusione dei contributi a fondo perduto.

6. — L'incentivazione della cooperazione e la promozione di consorzi di cooperative di pescatori e delle associazioni di produttori sono altri importanti strumenti che il disegno di legge indica ai fini della efficacia dell'azione programmatica. Senza voler trascurare gli importanti contributi che i singoli produttori sapranno dare per la riuscita del programma, è certo che lo sviluppo dell'associazionismo sarà un fattore decisivo per un sano sviluppo del settore. Sul piano interno e internazionale è ormai unanimemente riconosciuto che i molteplici problemi della pesca marittima possono trovare soluzione soltanto attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei pescatori alla ricerca delle scelte necessarie per la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse; partecipazione che la cooperazione e l'associazionismo possono sviluppare ed esaltare al massimo grado, coinvolgendo i diretti interessati nelle scelte decisive, anche in quelle che comportano sacrifici o limitazioni. Recentemente si è avuta conferma di quanto sia necessaria ed opportuna la collaborazione delle cooperative ed associazioni per scelte che portino alla razionalizzazione dell'attività di pesca. Per la pri-

ma volta si sono stabilite le premesse per una gestione razionale della pesca delle vongole nell'Adriatico, stabilendo, in una prima fase, il numero delle barche e la quota di pescato giornaliera. In una fase successiva si procederà alla raccolta dei dati, alla valutazione degli *stocks* con la conseguente commisurazione delle quote che possono essere prelevate senza depauperare la specie. Si arriverà, quindi, ad una dinamica e razionale gestione della pesca delle vongole nel mare Adriatico, grazie alla collaborazione ed alla partecipazione dei pescatori interessati, tramite le cooperative e le associazioni di categoria.

7. — Lo sviluppo dell'acquacoltura in acque marine è un altro importante elemento per superare il *deficit* alimentare del paese. Si tratta di sfruttare le condizioni favorevoli che esistono in Italia, specialmente nel Mezzogiorno, allo sviluppo di un'attività sulla quale si sta concentrando l'attenzione dei ricercatori, degli operatori economici, dell'amministrazione centrale e degli Enti locali. L'acquacoltura in acque marine potrà essere la risorsa dell'avvenire, considerato che le aree di mare libero utili per la pesca nel Mediterraneo e negli oceani si fanno sempre più limitate.

L'estensione a 200 miglia delle zone di pesca esclusive da parte dei Paesi rivieraschi, l'inquinamento che condiziona lo sfruttamento delle acque costiere italiane, le utilizzazioni per infrastrutture portuali, industriali e turistiche e, soprattutto, la necessità di assicurare il naturale ciclo biologico della riproduzione delle specie determinano continue limitazioni di zone e tempi di pesca. Mentre la piscicoltura in acque dolci ha già assunto rispettabili dimensioni (soprattutto trotticoltura e pescegatticoltura), quella in acque salate, pur avendo punti tradizionali nella vallicoltura dell'alto Adriatico, deve essere sviluppata ed incentivata, sia nella fase della ricerca scientifica e tecnologica, sia nella fase di attuazione dei programmi. Non a caso la Comunità europea ha emanato fin dal 1978 un regolamento (provvisorio e prorogato annualmente in attesa di una regolamentazione di più vasta portata per

tutta la pesca costiera), che assegna contributi della Comunità per la realizzazione di impianti di acquacoltura nei paesi membri. Particolare giovamento potranno trarre le Regioni meridionali dallo sviluppo dell'acquacoltura in acque marine, considerato che le specie principali finora oggetto di allevamento (orata, branzino, varie specie di cefalo, anguilla) trovano negli ambienti meridionali le migliori condizioni di allevamento.

8. — Nell'ambito dell'obiettivo di conservazione delle risorse viventi nei mari italiani, acquista particolare rilevanza la previsione di programmare misure intese a stabilire zone di riposo biologico e zone di ripopolamento. Si tratta di determinare, sulla base di ricerche da effettuare sistematicamente nei compartimenti marittimi, le zone in cui la pesca possa essere interdetta in via provvisoria o definitiva per assicurare il naturale ripopolamento o il cosiddetto riposo biologico.

9. — L'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra, nonché la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti ittici sono strumenti essenziali, come già si è detto, per eliminare le strozzature che oggi si oppongono alla valorizzazione delle specie ittiche massive (alici, sarde, sgombri, ecc.) presenti nei mari italiani.

10. — Esposte le linee essenziali che hanno ispirato la formulazione degli obiettivi dell'azione programmatica e l'indicazione degli strumenti principali necessari per raggiungerli (articolo 1), si esamina di seguito il contenuto degli altri articoli del disegno di legge.

Nell'elaborazione del programma (articolo 2) è stato giustamente tenuto conto del ruolo che le Regioni debbono svolgere in relazione allo sviluppo delle strutture a terra connesse all'attività di pesca. Oltre che delle questioni riguardanti i porti pescherecci, che troveranno la loro esatta collocazione nell'ambito della programmazione portuale, già all'esame del Parlamento, le Regioni debbono diventare pro-

tagoniste della programmazione degli interventi in materia di acquacoltura in acque marine, di impianti per la depurazione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici nazionali, nonché di spacci per la vendita diretta dal produttore al consumatore, gestiti da cooperative di pescatori o da associazioni di produttori.

Non si può tacere che, in sede di trasferimento di alcune funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, c'è stata la richiesta di un decentramento regionale anche in materia di pesca marittima. Occorre precisare che la richiesta non è stata accolta, non soltanto per il rispetto di quanto dispone l'articolo 117 della Costituzione, ma anche in adesione ad esigenze economiche e tecniche, essendo la pesca marittima un'attività che, per quanto concerne la disciplina (distanza dalla costa, attrezzi, novellame, autorizzazioni per pesche speciali, ecc.) e l'incentivazione della costruzione di nuove navi, non può essere sottoposta a disposizioni diverse da regione a regione.

La realtà geografico-ecologica che costituisce lo sfondo in cui si esercita la pesca marittima non può essere costretta nei vincoli e nei confini regionali, in quanto le varie specie ittiche si muovono e con loro si muovono le navi da pesca. In altri termini la fase di prelievo della pesca marittima, la formulazione di piani e la programmazione di progetti di sviluppo, non possono essere ristretti nell'ambito della regione. L'eccezione delle regioni a statuto speciale conferma la regola predetta. In effetti la incentivazione della costruzione di navi destinate ai pescatori di tali regioni deve essere necessariamente limitata al naviglio adibito alla pesca locale o costiera, in quanto la competenza delle Regioni a statuto speciale in materia di pesca marittima si esercita nei limiti delle acque territoriali. Né va dimenticato che in sede di programmi per lo sviluppo della flotta peschereccia debbono essere tenuti presenti i vincoli e i condizionamenti che le convenzioni e gli accordi internazionali, nonché l'estensione delle zone

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

economiche esclusive, pongono all'esercizio della pesca marittima italiana nel Mare Mediterraneo e negli oceani. Si tratta di limiti che debbono essere valutati in sede nazionale per i riflessi di politica estera che necessariamente comportano.

11. — Il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, previsto dall'articolo 3, è l'organo principale della programmazione nel settore della pesca marittima, in quanto, oltre ai compiti indicati in precedenza, provvede alla elaborazione e verifica del piano, sia per quanto riguarda gli interventi finanziari, sia per quanto concerne i programmi di ricerca scientifica e le iniziative promozionali. La composizione del Comitato tiene conto della necessaria presenza delle Regioni a statuto speciale (che hanno la competenza in materia di pesca marittima, limitatamente al mare territoriale) e di quelle a statuto ordinario, oltre che delle categorie che sono interessate strettamente alla pesca marittima, quali i conservieri e le associazioni che svolgono la loro attività a favore della salvaguardia della natura e dei beni ambientali.

12. — La ripartizione degli stanziamenti (articolo 4) tiene conto dell'importanza delle varie iniziative e del fatto che il « Fondo centrale per il credito peschereccio » è destinato a finanziare tutte le iniziative previste dal disegno di legge, escluse quelle riguardanti la ricerca scientifica e le campagne promozionali. La riserva degli stanziamenti a favore della cooperazione potrà rendere concreto l'obiettivo di promuovere e sviluppare l'associazionismo nella pesca marittima, quale fattore decisivo, sia dal punto di vista dello sviluppo dell'organizzazione produttiva e commerciale promossa dalle cooperative dei pescatori o da consorzi di cooperative, sia dal punto di vista sociale ed economico.

13. — Le iniziative che possono essere finanziate con i fondi stanziati dal disegno di legge sono indicate negli articoli 5, 12, 21, 22, 23 e 26 in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti enunciati dall'articolo 1. Esse riguardano, la ricerca scien-

tifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura in acque marine (articolo 5 e seguenti); la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione (articolo 12, nn. 1, 2, 3) in funzione della regolazione dello sforzo di pesca (costruzione previa demolizione - articolo 12, n. 1 - incentivi alla demolizione del naviglio vetusto articoli 22 e 23); l'incentivazione della cooperazione e delle associazioni di produttori (articolo 21); lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine (articolo 12, n. 4); l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra (articolo 12, n. 5); lo sviluppo e la riorganizzazione della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti ittici (articolo 12, nn. 6 e 7); la valorizzazione dei prodotti ittici abbondanti nei mari italiani (articolo 26).

Da sottolineare l'introduzione del credito di esercizio (articolo 12, n. 9), limitatamente ai prestiti per capitale di esercizio a favore di imprese che provvedono alla gestione di navi addette alla pesca oceanica.

14. — Le disposizioni concernenti i requisiti dei beneficiari degli interventi finanziari (articolo 13), il « Comitato per la concessione dei mutui e dei contributi a fondo perduto » (articolo 24), i vincoli che debbono essere osservati dai beneficiari delle provvidenze previste dal disegno di legge (articolo 20), i requisiti degli impianti igienico-sanitari delle navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda (articolo 16), la vigilanza durante la costruzione delle navi e delle opere (articolo 17), ricalcano, con i necessari aggiornamenti, le disposizioni di legge vigenti.

Il « Comitato per la concessione dei mutui e dei contributi a fondo perduto » assume la veste di organo di verifica e valutazione dei singoli progetti nei confronti delle indicazioni, dei vincoli e delle priorità stabilite dal piano nazionale pluriennale. È questa la principale differenza rispetto al Comitato previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Per il rispetto del vincolo della destinazione delle navi, delle opere e dei beni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per i quali sono state concesse le provvidenze, il penultimo comma dell'articolo 20 prevede, a differenza delle leggi vigenti, l'annotazione rispettivamente nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime, nei registri immobiliari e nel pubblico registro automobilistico. Si tratta di una necessaria precauzione intesa ad evitare il rischio di abusi difficilmente controllabili. Stessa considerazione per la disposizione contenuta nell'ultimo comma del citato articolo 25.

15. — Gli articoli dal 5 all'8 riguardano la programmazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. L'elencazione delle ricerche e degli studi cui debbono essere finalizzati gli stanziamenti (articolo 5), può dare un'idea della stretta connessione esistente tra lo sviluppo della ricerca ed una efficace azione programmatica in connessione alla conservazione e gestione razionale delle risorse viventi del mare. Il ruolo del « Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima » è essenziale ai fini dell'indispensabile coordinamento e valutazione dei programmi specifici. I compiti del Comitato sono stati ampliati rispetto a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1975, n. 588, in quanto il nuovo organismo assume anche la veste di organo di consultazione permanente dell'amministrazione.

16. — Le disposizioni concernenti il « Fondo centrale per il credito peschereccio », ricalcano *grosso modo* le disposizioni vigenti (legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni), con i necessari adeguamenti.

Un altro adeguamento riguarda la misura del tasso di interesse che è determinato periodicamente dal Ministero del tesoro, in analogia con quanto già previsto per il credito navale (legge 25 maggio 1978, n. 234). Si stabilisce così la necessaria correlazione tra il costo dei mutui ottenuti sul mercato normale e il costo dei mutui concessi dal fondo.

17. — Anche le disposizioni concernenti la concessione di contributi a fondo per-

duto (articoli 21, 24, 25) ricalcano le disposizioni vigenti in materia (legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modifiche e integrazioni), con gli aggiornamenti suggeriti dall'esperienza. Le disposizioni intese ad incentivare la demolizione del naviglio vetusto (articoli 22 e 23) hanno lo scopo di soddisfare, sia l'esigenza di provvedere al rinnovo del naviglio peschereccio, sia l'esigenza di controllare lo sforzo di pesca che, come già detto, dipende soprattutto dal numero dei mezzi nautici impiegati nella stessa zona di pesca per un periodo di tempo determinato. Considerato che attualmente il numero dei mezzi nautici adibiti in via permanente alla ricerca scientifica è veramente esiguo, molto al di sotto del minimo indispensabile, la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici è stata assimilata alla demolizione. La stessa equivalenza è stata stabilita per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento da individuare con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

18. — Si è già detto che obiettivo importante ai fini di colmare il *deficit* del settore è la valorizzazione delle specie ittiche che abbondano nei mari italiani o delle specie poco sfruttate.

Oltre alla riorganizzazione della rete di distribuzione ed allo sviluppo degli impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti, occorre ai predetti fini il lancio di campagne promozionali in Italia e all'estero, allo scopo di incrementare il consumo del pesce azzurro, di orientare in modo diverso la domanda di prodotti ittici (dalle specie pregiate alle specie più abbondanti), di promuovere la vendita all'estero dei prodotti ittici italiani, in particolare dei prodotti lavorati (articolo 26).

19. — L'impegno finanziario (articoli 31 e 32) che il bilancio dello Stato dovrà sostenere sarà certamente compensato dai risultati che gli interventi previsti si propongono di ottenere a beneficio degli operatori del settore e dall'intera collettività nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Piano nazionale).

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge, elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE. Il piano ha durata triennale e con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio e le eventuali modifiche in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;

c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo *pro capite* dei prodotti ittici nazionali;

d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e) miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo degli addetti alla pesca;

f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca ed alla acquacoltura nelle acque marine;

2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche marine;

3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine;

7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare.

ART. 2.

(Elaborazione del piano).

Il primo piano nazionale è predisposto entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli interventi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'articolo 12 il piano è predisposto tenuto conto degli elementi di valutazione che potranno essere comunicati dalle regioni entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare).

Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dall'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in « Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare »; a tal fine la Commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia;

c) quattro rappresentanti delle regioni marittime a statuto ordinario, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere designato dalla Confederazione generale dell'industria.

Il Presidente del Comitato può invitare alle riunioni i rappresentanti delle Associazioni naturalistiche.

Oltre a provvedere alla elaborazione del piano nazionale, il Comitato svolge i seguenti specifici compiti:

a) valuta lo stato delle risorse esistenti, la loro dinamica e la loro possibilità di sfruttamento;

b) determina le misure idonee ad assicurare l'equilibrio dello sforzo di pesca in rapporto alle risorse biologiche del mare che possono essere considerate oggetto di sfruttamento da parte dei pescatori e delle imprese di pesca italiani. A tale scopo il Comitato stabilisce, tra l'altro, il numero massimo dei permessi di pesca di cui all'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, tenuto conto della flotta peschereccia in esercizio. I permessi di pe-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sca debbono essere suddivisi a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili e della distanza dalla costa;

c) avanza proposte per la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse abbondanti o poco utilizzate;

d) propone soluzioni idonee per la riduzione dei costi di produzione dell'attività di pesca e delle industrie collegate.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di carriera diversa da quella direttiva.

ART. 4.

(Ripartizione dei fondi).

Gli stanziamenti disposti dall'articolo 31 della presente legge sono ripartiti come segue:

a) il 7 per cento per la concessione di contributi a fondo perduto per studi e ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;

b) il 62 per cento per la costituzione del « Fondo centrale per il credito peschereccio », di cui non più del 10 per cento destinato alla concessione di prestiti per capitale di esercizio a favore delle imprese armatrici di navi adibite alla pesca oceanica in attuazione degli impegni internazionali;

c) il 30 per cento per la concessione di contributi a fondo perduto;

d) l'1 per cento per l'organizzazione di iniziative promozionali.

Gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative di pescatori e da consorzi di cooperative di pescatori.

Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizza-

te per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 24 della presente legge.

CAPO II

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA

ART. 5.

(Finalità degli stanziamenti).

Gli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 4 sono utilizzati per:

1) la realizzazione di studi e ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico, sull'ambiente marino e sulle soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità delle acque, a conservare le risorse biologiche e ad individuare di nuove;

2) la realizzazione di studi e ricerche di ogni ordine scientifico, tecnologico, economico, merceologico, nutrizionale e statistico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo ed a quanto altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;

3) la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo della acquacoltura in acque marine, nonché la patologia ittica;

4) la realizzazione di studi e ricerche volti a dotare il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse

biologiche, di cui all'articolo 3, delle informazioni necessarie per il suo funzionamento;

5) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 del presente articolo;

6) il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento, presso sedi nazionali ed estere, e per la qualificazione, l'aggiornamento o la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli studi e delle ricerche indicate ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;

7) l'istituzione di corsi di insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico-scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare afferenti alla pesca, presso università o istituti scientifici, e la realizzazione di seminari, convegni, ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici ed alla diffusione, all'ampliamento ed alla applicazione pratica delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite, organizzati dal Ministero della marina mercantile, dalle università o da istituti scientifici.

ART. 6.

(Programmi relativi agli studi ed alle ricerche).

Nel quadro del programma delle ricerche, degli studi, delle indagini e delle iniziative a carattere tecnico-scientifico, facente parte integrante del piano di cui all'articolo 1, il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al successivo articolo 7, definisce i programmi operativi nel dettaglio ed esprime il proprio parere in merito ai singoli progetti, alla congruità dei finanziamenti o contributi richiesti ed alla fattibilità dei progetti medesimi, tenuto conto della capacità di ricerca dei soggetti incaricati della realizzazione dei progetti medesimi.

ART. 7.

(Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima).

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Su richiesta del Ministro della marina mercantile il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale della pesca marittima, assume le funzioni di presidente;

2) tre funzionari del Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima - con qualifica di primo dirigente;

3) il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

4) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima, di cui al successivo articolo 9;

5) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

6) il direttore del Laboratorio di tecnologia della pesca del CNR di Ancona;

7) il direttore del Laboratorio di biologia marina e pesca di Fano;

8) il direttore dell'Istituto nazionale della nutrizione;

9) due esperti in biologia e tecnologia applicata alla pesca marittima ed alla ac-

acquacoltura, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

10) due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica;

11) un rappresentante del Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione;

12) due esperti in biologia e tecnologia applicate alla pesca marittima ed alla acquacoltura, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

13) sei esperti in ricerche applicate alla pesca, scelti dal Ministro della marina mercantile, tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime.

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima - con qualifica non inferiore a direttore di sezione, coadiuvato da un impiegato appartenente ad una carriera diversa da quella direttiva.

Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni a statuto speciale od ordinario e persone particolarmente esperte od interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Il regolamento del Comitato è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.

ART. 8.

(Erogazione dei contributi e risultati delle ricerche).

I contributi a fondo perduto per studi e ricerche scientifiche e tecnologiche ap-

plicate alla pesca sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

I contributi sono concessi ad organismi di studio e di ricerca aventi istituzionalmente specifiche competenze nei settori indicati nell'articolo 5.

I risultati delle ricerche eseguite debbono essere portati all'esame del Comitato di cui all'articolo 7, che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, al quale ne può proporre la pubblicazione; i risultati delle ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica.

ART. 9.

(Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima).

È istituito, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI « Enti scientifici di ricerca e sperimentazione » della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'Istituto provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché dei servizi tecnici riguardanti:

a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;

c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed

applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;

e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonché di giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche Amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Organi di Amministrazione dell'Istituto sono:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, con la procedura prevista dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal direttore generale della pesca marittima, che in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto ne assume le funzioni vicarie;

b) da due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica;

d) dal direttore dell'Istituto;

e) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto:

1) da un rappresentante del Ministro del tesoro, che lo presiede;

2) da un rappresentante del Ministro della marina mercantile;

3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per definire l'ordinamento e la struttura dell'Istituto, secondo i principi fissati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

ART. 10.

(Stanziamiento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima).

Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'Istituto centrale di cui al precedente articolo 9, è autorizzata la concessione all'Istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981-1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile negli anni finanziari medesimi.

Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale, è autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

CAPO III

. CREDITO PESCHERECCIO

ART. 11.

(Istituzione del « Fondo centrale per il credito peschereccio »).

È istituito presso il Ministero della marina mercantile il « Fondo centrale per il credito peschereccio » per i fini indicati nel successivo articolo 12, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al predetto fondo affluiscono le somme di cui al precedente articolo 4, lettera *b*), le rate di ammortamento dei mutui erogati dal fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalità stabilite nel successivo articolo 20, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonché le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1955, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Istituti di credito possono sospendere, in caso di inadempienza dei mutuatari, il versamento delle rate di ammortamento all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, che è tempestivamente comunicata al Ministero della marina mercantile.

Le eventuali perdite derivanti dai mutui sono poste a carico del fondo.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di funzionare il « Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio », di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande di mutuo presentate ed istruite prima della entrata in vigore della presente legge e che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sotto-

poste solo all'esame del Comitato previsto dall'articolo 14 della presente legge.

Le domande avanzate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo ottenimento di mutui sul fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possono essere rinnovate entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservando le priorità acquisite, purché compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati dal piano programmatico di cui all'articolo 1. La documentazione già presentata è valida purché conforme alle disposizioni della presente legge.

ART. 12.

(Iniziativa da finanziare).

Le dotazioni del « Fondo centrale per il credito peschereccio » sono utilizzate per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

1) costruzione di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i beneficiari del mutuo:

a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno 3 anni nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;

c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;

2) costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto del pesce;

3) lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonché sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; acquisto di apparecchiature per la pesca; acquisto di apparati rtf, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pescato; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;

4) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi;

5) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti nazionali della pesca; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il mezzogiorno o da altri enti pubblici ed Istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;

6) acquisto di contenitori o di automezzi frigoriferi o isotermitici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto;

7) costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il mezzogiorno o da altri Enti pubblici ed Istituti ovvero dalla Comunità economica europea;

8) altre iniziative per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed in-

serite nel piano programmatico di cui al precedente articolo 1;

9) prestiti per capitale di esercizio a favore delle imprese armatrici di navi adibite alla pesca oceanica in attuazione degli impegni internazionali.

Ai fini di quanto stabilito al n. 1 del presente articolo, si considerano demolite le navi da pesca di proprietà del richiedente perdute per naufragio nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Gli interventi finanziari per la costruzione di navi da pesca saranno destinati prioritariamente ai progetti concernenti navi da pesca rispondenti a particolari tipologie costruttive indicate nel piano di cui all'articolo 1.

ART. 13.

(Beneficiari dei mutui).

I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:

1) l'attività della pesca marittima con mezzi propri e siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e siano iscritte presso la Camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attività connesse;

3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritti presso la Camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge.

Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare, da dichiarazione rilasciata dalla competente Prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti dalle leggi in vigore.

ART. 14.

(Concessione dei mutui).

La concessione dei mutui è disposta con delibera del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

L'utilizzazione delle anticipazioni a favore degli Istituti di credito abilitati è regolata da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero della marina mercantile, il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalità per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui.

ART. 15.

(Condizioni dei mutui).

I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino al 70 per cento della spesa documentata.

Per le cooperative di pescatori e per i consorzi di cooperative di pescatori il predetto limite è elevato all'80 per cento.

L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

a) 10 anni per le iniziative di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 12;

b) 3 anni per le iniziative di cui al n. 3 dell'articolo 12;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) 15 anni per le iniziative di cui ai nn. 4, 5 e 7 dell'articolo 12;

d) 3 anni per le iniziative di cui al n. 6 dell'articolo 12;

e) 1 anno per la costituzione del capitale di esercizio delle navi adibite alla pesca oceanica.

La durata massima per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi del numero 8 dell'articolo 12 è determinata nel piano di cui all'articolo 1.

I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.

I mutui indicati alle lettere a) e c) del secondo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra.

I prestiti per capitale di esercizio sono concessi alle imprese armatrici di navi adibite alla pesca oceanica in relazione agli accordi internazionali sulla pesca marittima.

I criteri per la concessione di prestiti per capitale di esercizio sono stabiliti nel piano di cui all'articolo 1.

ART. 16.

(Impianti igienico-sanitari).

Le navi da pesca superiori a 50 t.s.l., costruite con le provvidenze previste dalla presente legge, debbono essere dotate degli indispensabili impianti igienico-sanitari, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

ART. 17.

(Vigilanza).

Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dall'autorità marittima e sono sottoposte alla vigilanza del R.I.Na. Gli impianti a terra sono

costruiti sotto la vigilanza degli uffici del Genio civile per le opere marittime, che provvedono anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento.

Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari, concessi per gli scopi stabiliti dalla presente legge, il Ministero della marina mercantile anche d'intesa con il Ministero del tesoro, dispone ispezioni e verifiche a mezzo di dipendenti propri o di altre Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici tecnici.

I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni e verifiche ritenute utili per l'espletamento della vigilanza.

ART. 18.

(Garanzia).

I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da ipoteca di primo grado sulle navi, da ipoteca di primo grado e privilegio sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi.

Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorità marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'Istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo.

Gli Istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.

ART. 19.

(Interessi).

I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari

al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno l'interesse è del 30 per cento del tasso di riferimento predetto.

ART. 20.

(Modalità e vincoli per la concessione dei mutui).

Le domande di ammissione ai finanziamenti sul fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro sei mesi dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

La vendita o il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non possono essere effettuati prima che sia trascorsa almeno la metà del periodo di ammortamento dei mutui stessi.

Successivamente e fino al completo ammortamento del mutuo, la vendita o il cambio di destinazione sono subordinati alla autorizzazione del Ministero della marina mercantile. La vendita a cittadini o società italiane può essere autorizzata soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente articolo 12 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo.

La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione in base agli stati d'avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

L'ammontare complessivo dei finanziamenti e contributi corrisposti dallo Stato, Regioni, Cassa per il mezzogiorno, enti pubblici, istituti e Comunità economica europea, non deve essere superiore alle percentuali di cui al primo comma dell'articolo 15.

Il Ministero della marina mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale la predetta percentuale.

I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:

a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;

b) per gli immobili, nei registri immobiliari;

c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della marina mercantile le variazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo.

CAPO IV.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

ART. 21.

(Contributi a fondo perduto).

Gli stanziamenti previsti dalla lettera c) dell'articolo 4 della presente legge sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 30 per cento della spesa documentata per le iniziative indicate ai numeri 4, 5, 7 ed 8 dell'articolo 12, nonché per quelle previste nei successivi articoli 22 e 23.

Possono altresì essere concessi contributi a fondo perduto nella misura e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1 per:

a) corsi di qualificazione per soci di cooperative di pescatori e consorzi di cooperative di pescatori, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali.

Le domande avanzate per beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, possono ottenere il contributo medesimo a condizione che il Comitato di cui all'articolo 3 della citata legge 479 abbia espresso parere favorevole anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le domande che non sono state esaminate dal predetto Comitato, qualora siano rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservano le priorità acquisite, purché compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati nel piano di cui

all'articolo 1. Se le originarie domande riguardano le iniziative di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'articolo 12, l'istanza di ricognizione deve specificare che si chiede la concessione di un mutuo ai sensi della presente legge in sostituzione del contributo a fondo perduto. La documentazione già presentata si considera valida purché rispondente alle disposizioni della presente legge.

Per le iniziative indicate al primo comma del presente articolo, i contributi a fondo perduto sono cumulabili con i finanziamenti erogati dal « Fondo centrale per il credito peschereccio », fermi restando i limiti previsti dall'articolo 15.

Ove la stessa iniziativa sia ammessa a benefici da altri enti nazionali o comunitari, il contributo statale è determinato in misura tale che l'intervento complessivo a fondo perduto non risulti superiore al 50 per cento della spesa documentata; tale limite è elevato al 75 per cento per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce, per la costruzione di impianti a terra, l'erogazione del contributo in base a determinati stati di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie.

ART. 22.

(Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca).

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 13 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di 6 mesi.

Il contributo è commisurato come segue:

a) lire 150.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richie-

dente non costruisca od acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'articolo 20.

b) lire 100.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

ART. 23.

(Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici).

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 13 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile nella misura indicata alla lettera a) del precedente articolo 22.

ART. 24.

(Modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto).

La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato, presiedu-

to dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, e composto da:

a) il direttore generale della pesca marittima, che lo presiede in caso di assenza od impedimento del presidente;

b) il vice direttore generale della pesca marittima;

c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) i direttori degli istituti di cui ai nn. 4, 6 e 7 dell'articolo 7;

e) tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative designati dalle associazioni stesse;

f) tre rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria.

I componenti di cui alle lettere c), e) ed f) sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro del lavoro e previdenza sociale per quanto riguarda i rappresentanti di cui alla lettera e).

Il predetto Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul fondo per il credito peschereccio.

Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a direttore di sezione, coadiuvato da un impiegato di carriera diversa da quella direttiva.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei membri.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli in-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale.

ART. 25.

(Modalità e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti).

Le domande di ammissione a contributi a fondo perduto devono essere presentate prima dell'inizio delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le opere devono, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completate nel periodo stabilito nel provvedimento di concessione. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Le opere e gli acquisti ammessi a contributo sono soggetti, a pena di decadenza, agli stessi vincoli previsti dall'articolo 20, per la durata indicata al terzo comma dell'articolo 15, lettera c).

CAPO V

ATTIVITÀ PROMOZIONALI

ART. 26.

(Organizzazione delle iniziative promozionali).

Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle in-

dicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1:

a) incremento del consumo dei prodotti della pesca marittima in particolare del pesce azzurro e di altre specie massicce poco utilizzate;

b) spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo verso le specie abbondanti di prezzo più accessibile.

Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni di produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi.

Esso è articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi pubblicitari ritenuti più efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali.

ART. 27.

(Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima).

Il personale dell'Amministrazione centrale e quello degli Uffici periferici addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima partecipa ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal Ministero della marina mercantile in collaborazione con gli Istituti scientifici e laboratori riconosciuti ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.

ART. 28.

(Norme di attuazione).

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le particolari modalità tecniche per la concessione dei finanziamenti e dei contributi.

ART. 29.

*(Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima).*

Al primo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunta la seguente lettera:

« z) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima ».

ART. 30.

(Disposizioni abrogate).

Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge.

ART. 31.

(Oneri finanziari).

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 della presente legge relativo al periodo 1980-1982 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 2 miliardi.

ART. 32.

(Copertura finanziaria).

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.